

N 1/2015 CP

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

dott. Antonello Fabbro Presidente

dott. Alberto Valle Giudice rel.

dott. ^{Sanelli} ~~Benini~~ Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista l'istanza depositata in data 12.1.2015, con cui in liquidazione,
contestualmente al deposito del ricorso per concordato preventivo ex art. 161,
comma VI[^], l.f., ha chiesto ai sensi dell'art. 169 bis l.f. l'autorizzazione a
sospendere l'esecuzione dei seguenti contratti:

a) contratti di subappalto, conclusi con:

b) contratti preliminari di compravendita di beni immobili, conclusi con:

c) contratti di locazione finanziaria, conclusi con:

visto il decreto 13.1.2015 con cui è stata fissata l'udienza del 28.1.2015 per
sentire le controparti contrattuali;

verificata la rituale comunicazione di istanza e decreto alle parti interessate,
alcune delle quali sono comparse a mezzo di procuratori all'udienza, depositando

note scritte e svolgendo deduzioni;

sentito il relatore;

rileva e ritiene quanto segue.

A) In relazione alle questioni di carattere generale sollevate all'udienza:

che la sospensione dei contratti in corso d'esecuzione, di cui all'art. 169-bis l.f., sia compatibile anche con la fase della procedura di concordato che intercorre tra il deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f., e la presentazione di piano e proposta, e ciò in difetto di disposizioni testuali che consentano di limitare l'applicabilità della disposizione al caso in cui oltre al ricorso siano (già) depositati piano e proposta e sulla considerazione che la sospensione è funzionale, analogamente agli altri effetti protettivi stabiliti dall'art. 168 l.f., ad anticipare la salvaguardia dell'integrità del patrimonio del debitore ed a consentirgli di strutturare nel modo ritenuto più conveniente, anche nell'interesse del ceto creditorio, un piano diretto a superare la crisi dell'impresa;

che non osti all'accoglimento dell'istanza, la circostanza che il tribunale non sia in condizione di valutarne compiutamente l'inerenza rispetto al piano concordatario ancora da venire, atteso che: -) per un verso, la ricorrente ha prospettato l'intento di presentare un concordato a prevalente natura liquidatoria, consistente nella dismissione del patrimonio immobiliare, obiettivo rispetto al quale l'istanza in esame non si presenta prima facie disfunzionale; -) per altro verso, la sospensione è diretta a salvaguardare consistenza ed integrità del patrimonio dell'imprenditore in crisi per il limitato periodo di tempo necessario a consentire la predisposizione di tale piano, restando perciò priva di effetti definitivi ed irreversibili sui rapporti contrattuali riguardati;

che la posizione giuridica del debitore concordatario, con riferimento alla sorte dei contratti pendenti, sia qualificabile in termini di diritto potestativo e che la tutela della posizione e degli interessi delle controparti contrattuali, incise dalla

non sono state completate le operazioni di verifica delle opere e/o di consegna dei cantieri.

Fermo che, ove avesse a risultare l'integrale esecuzione delle prestazioni delle subappaltatrici, la sospensione per cui è chiesta autorizzazione si risolverebbe in fatto nella sospensione dell'esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto dalla subappaltante, effetto già conseguente all'apertura della procedura concorsuale, da cui deriva il generale divieto di eseguire pagamenti in favore di creditori per titolo e causa anteriore.


iii) Quanto alla sospensione dei contratti preliminari di compravendita/permuta di immobili.

I contratti rientrano senz'altro nell'ambito di applicazione dell'art. 169-bis l.f., essendo pacifico che i preliminari non abbiano avuto (ancora) esecuzione, ed in particolare che la permutante/promittente venditrice non abbia eseguito/offerto di eseguire la propria prestazione; nè risulta ricorrere - nulla del resto essendo al riguardo stato dedotto od eccepito dalle parti interessate - l'ipotesi eccezionale di cui agli artt. 169-bis, III comma e 72, VIII comma, l.f.

La sospensione appare funzionale all'interesse tutelato dalla norma, di preservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore in crisi nell'interesse della massa dei creditori ed al fine di consentirgli di predisporre un piano per la soluzione della crisi.

Non è d'ostacolo la circostanza che le parti promissarie acquirenti/permutanti abbiano già proposto domanda di esecuzione in forza specifica dell'obbligo di ^{vu}contrarre e trascritto la relativa domanda.

La domanda ex art. 2932 c.c. non preclude l'autorizzazione alla sospensione/scioglimento ex art. 169 bis l.f., perché - la pronuncia emessa ex



art. 2932 c.c. avendo pacificamente natura costitutiva – sino al passaggio in giudicato della sentenza che accolga la domanda, il preliminare non ha esaurito i propri effetti e può dunque considerarsi ‘contratto in corso d’esecuzione’, in relazione al quale è esercitabile il diritto potestativo di scioglimento/sospensione (cfr., con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 72 l.f., Cass. 14.4.2004, n. 7070; Cass. 22.12.2005, n. 28479).

Né, d’altra parte, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento ex art. 169-bis l.f., pregiudica i giudizi già promossi (o promuovendi) dai promissari acquirenti per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre.


Stante infatti la già ricordata assenza, nel concordato preventivo, di un procedimento endoconcorsuale, diretto ad accertare i diritti di terzi su beni ricompresi nell’attivo ed a sottrarli alla liquidazione concorsuale, solo in esito ad un giudizio civile ordinario potrà infatti essere stabilito quale delle due parti debba prevalere, nel conflitto tra promissario acquirente e promittente venditore che, dopo la proposizione della domanda ex art. 2932 c.c. e dopo che la domanda è stata trascritta ai sensi dell’art. 2652, comma 1, n. 2, c.c., abbia presentato ricorso per concordato preventivo ed abbia, ottenutane autorizzazione ex art. 169-bis l.f., esercitato il diritto potestativo a sospendere e/o eventualmente a sciogliersi dal preliminare.

p.q.m.

visto l’art. 169-bis l.f.,

autorizza in liquidazione a sospendere, per la durata di gg. 60 dalla data di deposito del ricorso, i contratti oggetto dell’istanza 12.1.2015, segnatamente:

a) contratti di subappalto, conclusi con:



b) contratti preliminari di compravendita di beni immobili, conclusi con:

e) contratti di locazione finanziaria, conclusi con:

(due contratti).

Treviso, 17/2/15

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ

Pervenuto e
Depositato in cancelleria
il 24 FEB. 2015

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ

Il Presidente

L'Estensore

Fallimenti e Società.it